

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CREMONA E L'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLABUS) PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE.**

**In esecuzione di**

**Deliberazione del Consiglio dell'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati n.**

\_\_\_\_\_

Deliberazione del Consiglio del Comune di Cremona n. \_\_\_\_\_

**TRA**

- Il Comune di CREMONA, come rappresentato dal Sindaco protempore, \_\_\_\_\_ - nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso il Comune di Cremona, p.zza del Comune n. 8, 26100 Cremona C.F. 00297960197

e

- L'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE MALAGNINO, come rappresentata dal Presidente, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione in via S. Ambrogio n. 24, 26030 Malagnino (CR) CF 01637180199.

Premesso che

- Alcune famiglie residenti nel Comune di Cremona che hanno liberamente iscritto i propri figli alle scuole infanzia e primarie del Comune di Bonemerse e del Comune di Malagnino hanno chiesto di usufruire del servizio di trasporto scolastico (scuolabus) dell'Unione dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino

- Il Comune di Cremona e l'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino intendono svolgere in forma coordinata il trasporto scolastico presso le scuole infanzia e le scuole primarie di Bonemerse e Malagnino mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – Oggetto e finalità**

La presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, disciplina lo svolgimento del servizio di scuolabus intercomunale tra i comuni di Cremona e l'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino.

Lo scopo della presente convenzione è garantire il servizio di scuolabus alle famiglie residenti nel Comune di Cremona che liberamente, per necessità o vicinanza, hanno scelto di iscrivere i propri figli alle scuole per l'infanzia e primaria di Bonemerse e alle scuole infanzia e primaria di Malagnino e che hanno fatto richiesta del trasporto scolastico.

## **Art. 2 – organizzazione del servizio**

L'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino comunica all'inizio di ciascun anno scolastico il dettaglio degli alunni residenti nel Comune di Cremona per cui le rispettive famiglie richiedono il servizio di scuolabus.

L'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino trasporterà presso le rispettive scuole nel viaggio di andata e verso le fermate individuate e concordate nel viaggio di ritorno, gli studenti residenti nel Comune di Cremona frequentanti le scuole infanzia e primaria di Bonemerse e le scuole infanzia e primaria di Malagnino.

Il luogo di partenza e di arrivo, le soste durante il trasporto, e gli orari delle corse verranno comunicati alle famiglie utenti e concordati con i gestori del servizio trasporto.

Il trasporto degli studenti dovrà prevedere un numero di corse necessario per garantire l'osservanza degli orari di apertura e chiusura delle scuole e anche eventuali orari differenziati eventualmente previsti per il rispetto di protocolli sanitari.

Con l'assunzione della gestione del servizio in oggetto, l'Unione Lombarda dei Comuni Centuriati di Bonemerse e Malagnino assume la responsabilità per il servizio di trasporto erogato. Durante lo svolgimento dell'attività dovranno essere applicate tutte le misure previste dalla leggi vigenti, ordinanze o circolari Statali, regionali o locali in merito alla prevenzione da rischio di contagio COVID-19.

## **Art. 3 – Personale e mezzi**

I mezzi messi a disposizione saranno opportunamente immatricolati ed omologati per l'uso proprio del servizio.

Il Personale adibito al servizio avrà appropriata qualifica, sarà in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dovrà tenere un comportamento adeguato all'utenza.

Per il trasporto di bambini frequentanti la scuola infanzia e la scuola primaria, va prevista la presenza "a bordo" di personale "accompagnatore" di ausilio, supporto e controllo. Il servizio di accompagnamento potrà essere gestito anche tramite adeguato personale volontario.

Per personale e mezzi devono essere previste apposite coperture previdenziali ed assicurativa previste per legge.

## **Art. 4 – Durata**

La presente convenzione ha durata per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. I termini puntuali di inizio e fine seguiranno comunque il calendario scolastico una volta definito.

## **Art. 5 recesso e risoluzione**

Il diritto di recesso potrà essere esercitato da entrambe le parti tramite comunicazione scritta e motivata con preavviso pari a 90 giorni, da inviare tramite posta elettronica certificata.

La convenzione si risolverà di diritto nell'ipotesi il servizio non dovesse essere più necessario

perché non richiesto dalle famiglie.

Cremona,

per il Comune di Cremona  
il Sindaco

per L'Unione Lombarda dei Comuni centuriati di  
Bonemenrse e Malagnino  
il Presidente